

La presente richiesta potrà essere inviata tramite posta od e-mail
(protocollo@pec.omceoroma.it o rmomceo@tin.it) o fax (n. 06/44.23.46.65)

**Spett.le Ordine Provinciale di Roma
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**
c.a. Ufficio Contributi
Via Giovanni Battista De Rossi, 9
00161 ROMA

Oggetto: richiesta esenzione tassa 2012.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente in _____
iscrizione Albo Medici n. _____ e/o Albo Odontoiatri n. _____ dal _____
telefono _____
cellulare _____ e-mail _____

CHIEDE

di ottenere *l'esonero dal pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Ordine per l'anno 2012*, come deliberato dall'Assemblea straordinaria del 18 Maggio 2008, per i seguenti **motivi***

comprovati dalla documentazione allegata (_____).

Inoltre, comunica sotto la propria responsabilità che, per l'anno _____, il reddito dichiarato è pari ad € _____

Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi delle Leggi 675/96, 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. I dati acquisiti saranno utilizzati per ottemperare alle attribuzioni ed alle finalità istituzionali dell'Ordine e nel caso di effettiva necessità.

Roma, ____/____/____

In Fede

(Regolamento in materia)...*Per l'accesso al Fondo, il cui ammontare sarà stabilito in sede di Bilancio di previsione a partire dal 2009, come deliberato dall'Assemblea straordinaria del 18 Maggio 2008 è necessaria apposita istanza dell'iscritto o dei superstiti dello stesso, se deceduto nell'anno di riferimento della tassa dovuta. Nella domanda dovranno essere **indicati chiaramente ed autocertificati i motivi che rendono impossibile il pagamento della tassa di iscrizione. Nel caso di difficoltà economiche derivanti da grave malattia od invalidità temporanea, dovrà essere prodotta la relativa documentazione. Del pari dovrà essere dichiarato l'importo presunto o certo, (es. pensione, retribuzione, ecc), del reddito lordo complessivo dell'anno in corso che dovrà essere inferiore ad € 30.000. Qualora non esistano i presupposti per l'eventuale verifica di quanto dichiarato dal richiedente (irreperibilità, residenza temporanea all'estero, ecc.), non si riterrà possibile procedere alla richiesta di attribuzione del beneficio. L'esenzione dal versamento della tassa potrà, al massimo, essere concesso per due anni consecutivi e non potrà essere presa in esame una nuova istanza, anche se con motivazioni diverse, prima che siano trascorsi almeno tre anni, con regolare pagamento della tassa, dalla precedente concessione. Il Provvedimento di accesso al beneficio sarà adottato dal Presidente, su proposta motivata della Direzione che esporrà l'esistenza dei requisiti di cui al presente regolamento.**